

## **IL NUOVO CONTRIBUTO UNIFICATO SUI RICORSI TRIBUTARI**

*Il legislatore della “manovra correttiva” è intervenuto sul processo tributario, introducendo un contributo unificato sui ricorsi notificati dal 7 luglio scorso. Con la nota numero 11350 del 7 luglio 2011, il Mef ha diramato le prime istruzioni relative alle nuove disposizioni.*

L’art. 37, c. 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha modificato il DPR 115/2002, estendendo l’applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, in sostituzione dell’applicazione dell’imposta di bollo.

Più precisamente, con l’art. 37, c. 6, lett. t, del summenzionato decreto-legge, è stato modificato l’art. 13 del DPR 115/2002, introducendo un nuovo comma 6-quater, in base al quale, per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, è dovuto il contributo unificato in base ai seguenti scaglioni di valore della lite:

| <b>VALORE DELLA CONTROVERSIA</b>         | <b>CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO</b> |
|--|------------------------------------|
| Fino 2.582,28 euro                       | 30 euro                            |
| Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 euro | 60 euro                            |
| Superiori a 5.000 e fino a 25.000 euro   | 120 euro                           |
| Superiori a 25.000 e fino a 75.000 euro  | 250 euro                           |
| Superiori a 75.000 e fino a 200.000 euro | 500 euro                           |
| Superiori a 200.000 euro                 | 1.500 euro                         |

Il legislatore, con la lettera lettera u del comma 6 del citato art. 37, ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell’art. 14 del predetto DPR 115/2002, in base al quale, nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del D.Lgs. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

Il summenzionato articolo 12, comma 5, a sua volta, stabilisce che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 13 del DPR 115/2002 prevede una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all'atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:

- indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui il ricorso venga presentato da un difensore abilitato;
- codice fiscale della parte ricorrente.

Nella nota ministeriale del 7 luglio scorso è stato precisato che, con l'introduzione del nuovo regime delle spese di giustizia nel processo tributario, il controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo unificato è posto in capo ai funzionari degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie.

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni in oggetto, nella medesima nota ministeriale è stato ribadito che il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data di pubblicazione del citato decreto legge, vale a dire a quelli notificati dal 7 luglio 2011.

Infine, relativamente alle modalità di versamento del contributo, è stato puntualizzato che l'articolo 192 del DPR. 115/2002 prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante:

1. versamento ai concessionari utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T. Il versamento può essere effettuato anche telematicamente;
2. versamento presso gli uffici postali utilizzando l'apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia;
3. versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

In tutti i casi sopra elencati viene rilasciata un'apposita ricevuta di pagamento, che deve essere allegata al ricorso.

Soltanto nell'ipotesi di versamento del contributo presso una tabaccheria convenzionata, non viene rilasciata alcuna ricevuta di pagamento ma soltanto il relativo contrassegno telematico.

In tal caso è allora necessario :

- compilare il modello di certificazione di avvenuto pagamento approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2010;
- applicare il contrassegno telematico nell'apposito spazio;
- depositare il modello così completato in occasione della costituzione in giudizio.

14 settembre 2011

Alessandro Borgoglio